

**Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i
soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)**

SOMMARIO

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni

CAPO II
RIDUZIONE DI ALIQUOTA E SOGGETTI BENEFICIARI

- Art. 3 – Riduzione di aliquota
- Art. 4 – Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Requisiti dei soggetti beneficiari

CAPO III
REGIMI DI AIUTO

- Art. 6 – Regime di aiuto
- Art. 7 – Aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014

CAPO IV
CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- Art. 8 – Concessione dell'agevolazione
- Art. 9 – Obblighi dei beneficiari
- Art. 10 – Decorrenza e durata dell'agevolazione

CAPO V
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E CONTROLLI

- Art. 11 – Disposizioni antielusive
- Art. 12 – Controlli

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 – Entrata in vigore

CAPO I FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione della riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 <<RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali>>, al fine di favorire la costituzione di nuove realtà economiche nel territorio regionale e l'insediamento di quelle già operanti al di fuori del territorio regionale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) *soggetto di nuova costituzione*: soggetto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015, si iscrive al Registro delle imprese, al Repertorio notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.), ad Albi, Registri, Ordini o Collegi professionali oppure, nei casi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), ottiene l'attribuzione della partita IVA;
 - b) *insediamento produttivo*: sede legale, sede secondaria o unità locale;
 - c) *sede secondaria*: sede diversa dalla sede legale con rappresentanza stabile;
 - d) *unità locale*: impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti;
 - e) *medesimo settore di attività*:
 - 1) per le imprese, tutte le attività ricomprese in una divisione (codifica: 2 cifre) della vigente tabella dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO);
 - 2) per gli esercenti arti e professioni, le professioni regolate dall'Albo, Registro, Ordine o Collegio professionale di appartenenza o, con riguardo a quelle non organizzate di cui alla legge 4/2013, l'attività già esercitata;
 - f) *imprese cessate o in fase di cessazione*: imprese che abbiano cessato o ridotto l'attività, mediante la soppressione di interi reparti. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite;
 - g) *soggetti aventi "un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione, o in fase di cessazione"*:
 - 1) società di capitali e società di persone e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito T.U.I.R.), cui partecipino in misura prevalente il titolare o uno o più soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione nonché coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado del titolare o dei soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione;
 - 2) imprese individuali i cui titolari siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa cessata o in fase di cessazione;
 - 3) esercenti arti e professioni che siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado dell'esercente arti e professioni cessato o in fase di cessazione;
 - h) *impresa unica*: l'insieme di due o più imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti, così come indicate dall'art. 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014:
 - 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da 1) a 4) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- i) *arco di tre esercizi finanziari*: arco temporale rilevante ai fini degli aiuti "de minimis", costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due precedenti.

CAPO II

RIDUZIONE DI ALIQUOTA E SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 3 – Riduzione di aliquota

1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano, al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis e di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ridotta dell'1 per cento.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Irap di cui all'articolo 3 i seguenti soggetti passivi Irap:
 - a) le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R.;
 - b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del T.U.I.R.;
 - c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.;
 - d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del T.U.I.R., esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
 - e) gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Art. 5 – Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Applicano l'aliquota dell'Irap ridotta i soggetti di cui all'articolo 4:
 - a) costituitisi a decorrere dal 1° gennaio 2015;
 - b) con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, costituitisi anteriormente al 1° gennaio 2015, il cui primo periodo d'imposta si concluda successivamente a tale data;
 - c) già costituiti ed operanti al di fuori del territorio regionale che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015, stabiliscono almeno un insediamento produttivo nel territorio regionale.

CAPO III REGIMI DI AIUTO

Art. 6 – Regime di aiuto

1. L'agevolazione fiscale di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:
 - a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure
 - b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure
 - c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (g.u.u.e. L 190 del 28 giugno 2014).

Art. 7 – Aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

CAPO IV CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 8 – Concessione dell'agevolazione

1. Ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), il beneficio deve intendersi concesso alla data di chiusura del periodo d'imposta considerato.

Art. 9 – Obblighi dei beneficiari

1. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 7, entro il termine previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, i soggetti che applicano l'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 10 – Decorrenza e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015.
2. Per i soggetti di nuova costituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto si è costituito e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi.
3. Per i soggetti già costituiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto stabilisce il primo insediamento produttivo nel territorio regionale e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi, anche in caso di apertura di ulteriori insediamenti produttivi nel corso dei successivi periodi d'imposta.

CAPO V DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E CONTROLLI

Art. 11 – Disposizioni antielusive

1. L'accesso all'agevolazione è consentito ai soggetti di nuova costituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b) a condizione che:
 - a) non abbiano un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione o in fase di cessazione;
 - b) non si trovino in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, in fase di cessazione.
2. Non si considerano soggetti di nuova costituzione quelli risultanti da trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda o ramo d'azienda, successione e affitto d'azienda, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio regionale.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, in caso di procedure concorsuali l'impresa subentrante si considera di nuova costituzione a condizione che l'assetto proprietario non sia sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa soggetta alla procedura concorsuale.
4. I soggetti già beneficiari dell'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 3, possono nuovamente accedere al beneficio di cui al presente regolamento, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 5, a condizione che siano decorsi almeno 5 anni dalla cessazione dell'attività sul territorio regionale.

Art. 12 – Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 9 della legge regionale 4/2000.
2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 9, comma 1 è effettuato dalla Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo d'intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di Finanza.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE